

dente o vice presidente di una sezione elettorale del comune di nascita o di residenza ».

Ha facoltà di svolgerli.

AMATUCCI. La Camera conosce la grave disputa che è avvenuta dopo le leggi elettorali vigenti per l'obbligatorietà o meno dell'ufficio di presidente, di vice-presidente e di scrutatore in relazione a quello di possibile rappresentante di una lista. Si è detto che coloro, i quali sono nominati presidente, vice-presidente o scrutatori non possono essere nominati rappresentanti di una lista; e se si vuole esercitare l'ufficio di rappresentante di lista, non adempiendo all'obbligo di legge, cioè di attendere all'ufficio di presidente, di vice-presidente o di scrutatore, si cade sotto la sanzione penale, prevista dalle citate leggi.

La questione è stata agitata, spesso, dinanzi le nostre magistrature; e la Corte di cassazione di Roma ritenne in un primo momento che l'ufficio di presidente, di vice-presidente o di scrutatore fosse ufficio obbligatorio, un *munus publicum*, a cui non poteva rifiutarsi nessun cittadino, e che invece la nomina di rappresentante di lista desse luogo a un rapporto di indole privata tale da sottostare a quello pubblico, cioè alla nomina di presidente, vice-presidente o scrutatore. Ma poi è venuta in diverso e più corretto avviso e ha detto, recentemente, che quando la nomina di rappresentante di una lista è anteriore alla nomina di presidente, di vice-presidente o di scrutatore, colui che è stato nominato rappresentante può ben sottrarsi all'ufficio di presidente, vice-presidente o di scrutatore.

Ora, per evitare che continui questa disputa, tanto più che lo stesso Governo nel suo disegno di legge, all'articolo 49, ha detto che sono esclusi dall'ufficio di scrutatore coloro che hanno dato notizia alla Commissione stessa della avvenuta designazione di rappresentante della lista, ho proposto questo emendamento, perchè con una esplicita disposizione sia stabilito che chi è nominato rappresentante di una lista, se la nomina di questo rappresentante è anteriore alla nomina di presidente, vice-presidente e, soprattutto, di scrutatore, possa, partecipando alla nomina, essere escluso da uno di questi uffici, togliendosi così ogni errata interpretazione alla legge vigente.

La questione è grave non tanto per la nomina a presidente e vice presidente, che è fatta dal primo presidente della Corte di appello, e quindi con tutte le garanzie di

legge e senza che si possa ritenere essere la nomina stessa inquinata o fatta per ragioni di partito; ma per la nomina di scrutatore è bene che la Camera ci pensi a deliberare così come è proposto nell'articolo della Commissione e prima di rigettare, se crede, il mio emendamento; e consideri che si verifica non di rado, che quando si è saputo che un Tizio è stato nominato rappresentante di lista per evitare che esso possa esercitare o assumere questo ufficio, le Commissioni comunali lo nominano a scrutatore, e vietano che costui possa esercitare la funzione di rappresentante di lista, e molte volte con grave danno del partito dal quale è stato nominato. E questi inconvenienti sono stati rilevati continuamente nella pratica, e perfino sanzionati nei pronunciati dei magistrati che molte volte appunto per questo hanno assoluto, perchè hanno constatato che la nomina degli scrutatori non era stata fatta per ragioni legali, ma per sottrarre ad un partito od ai partiti i loro legittimi rappresentanti.

Quindi, nel chiedere che siano esclusi dalla nomina di presidente o vice-presidente e, soprattutto, di scrutatori i rappresentanti delle liste i quali siano stati nominati anteriormente alla nomina di presidente di vice-presidente e di scrutatori, in omaggio al progetto governativo, io penso che così facendo sarà possibile evitare un gravissimo inconveniente che finora si è avuto spesso a deplorare, e sarà posto fine con una disposizione di legge, ad ogni errata interpretazione dell'articolo 59.

PRESIDENTE. Vi è ora un emendamento dell'onorevole Persico:

« Dopo il secondo comma aggiungere:

« L'età delle persone, designate a coprire il posto di presidente o di vicepresidente, non deve superare i 65 anni ».

Ha facoltà di svolgerlo.

PERSICO. Non credo che questo emendamento abbia bisogno di illustrazione. Trattasi di una funzione che è molto delicata; e molte volte è avvenuto che si sono trovati dei presidenti che non erano in grado per la tarda età di ottemperare ai doveri stabiliti dalla legge.

Ecco perchè ho creduto di fissare il limite di 65 anni, che è lo stesso di quello stabilito dalla legge per i giurati.

TERZAGHI, della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZAGHI, della Commissione. Su questo emendamento vorrei osservare che il